



# Ministero dell'Interno

UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. 1158  
S 127

Roma, 1.06.07

Alle Organizzazioni Sindacali  
rappresentative del personale non direttivo e  
non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili  
del Fuoco:  
F.CISL VV.F.  
CGIL FP VV.F.  
UIL VV.F.  
RdB P.I.  
CONFSAL VV.F.

Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative  
del personale direttivo e dirigente del Corpo  
Nazionale dei Vigili del Fuoco:  
F. VVF CISL  
AP VVF  
SI.N.DIR. VVF  
FP CGIL VVF  
UIL PA VVF  
USPPI – DIRIGENTI

Oggetto: Regolamento recante integrazioni e modifiche al Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2003, n.296, concernente norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per opportuna informazione, si trasmette lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'art.30, comma 4, del D.Lvo 8 marzo 2006, n.139, e da inviare al Consiglio di Stato per il prescritto parere, con il quale sono apportate alcune integrazioni e modifiche al D.M. 6 ottobre 2003, n.296, concernente norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con preghiera di voler far pervenire eventuali osservazioni entro il termine del 15 giugno p.v..

IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

**VISTO** in particolare l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri;

**VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** l'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314;

**VISTO** l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296 "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

**RITENUTO** di dovere aggiornare il decreto del Ministro dell'Interno n. 296 del 2003;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

**VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota .....

Adotta il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296*

1. Il comma 3 dell'articolo 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296, è sostituito dal seguente:

*"3. La destinazione di uso degli alloggi di servizio di cui al comma 1 può essere modificata, con provvedimento del Capo del Dipartimento, soltanto per sopravvenute esigenze di servizio, su motivata richiesta del competente Direttore Centrale, per gli Uffici del Dipartimento, e del competente Direttore Regionale, per le sedi periferiche."*

**Art. 2.**

*Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296, le parole "dall'ufficio provinciale del territorio competente" sono sostituite dalle seguenti "dall'ufficio provinciale dell'Amministrazione Finanziaria competente".

2. All'articolo 16, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

*“1-bis. Ai fini della determinazione del canone mensile sono applicati i seguenti criteri di riduzione:*

- a) Alloggi ubicati in caserme VV.F.: riduzione del 10%;*
- b) presenza di rumori molesti: riduzione del 10%;*
- c) ingresso in comune tra caserma e alloggio: riduzione del 5%;*
- d) adattamento ad uso di abitazione di locali in origine realizzati per un uso diverso: riduzione del 3%;*
- e) precarietà dell'assegnazione, revocabile per inderogabili esigenze di servizio: riduzione del 3%;*
- f) breve durata dell'assegnazione: riduzione del 3%;*

*1-ter. Laddove l'Ufficio Provinciale dell'Amministrazione Finanziaria non determini il canone di utenza nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, l'organo competente all'assegnazione fissa d'ufficio, in via presuntiva, il canone di utenza, fatto salvo l'eventuale congruaggio stabilito successivamente dal medesimo Ufficio Finanziario.”*

#### Art. 3.

*Modifiche all'articolo 17 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296*

1. All'articolo 17 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

*“1-bis. Gli alloggi collettivi di servizio sono destinati al personale in servizio celibe o coniugato senza famiglia al seguito. I destinatari possono disporre di una camera con o senza bagno e sono tenuti al pagamento di una quota forfettaria giornaliera, determinata, a norma dell'articolo 18, dall'Ufficio provinciale dell'Amministrazione Finanziaria competente.”*

#### Art. 4.

*Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296*

1. Al comma 2, dell'articolo 18, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296 dopo le parole *“e del riscaldamento,”* sono aggiunte le parole *“nonché per l'uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento”* e le parole *“dell'ufficio provinciale del territorio”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“dell'Ufficio Provinciale dell'Amministrazione Finanziaria competente”*.

IL MINISTRO